



SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA

SIAF Spa

STATUTO SOCIALE

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 09/11/2004*

Statuto Sociale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - denominazione sociale

È costituita una società per azioni con la denominazione "Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.a.", ovvero in forma abbreviata S.I.A.F. S.p.A..

Articolo 2 - oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali scolastiche e di collettività in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari – necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle attività finanziarie sono espressamente escluse quelle previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con il divieto, quindi, di raccogliere risparmio nei confronti del pubblico; sarà invece possibile, ai sensi della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 effettuare raccolta di risparmi presso i Soci semprechè questi siano portatori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale e siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.

Articolo 3 - sede legale

La Società ha sede legale in Bagno a Ripoli, Firenze. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, depositi, laboratori ed uffici in Italia e all'estero.

Articolo 4 – domicilio di soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5 - durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti

Articolo 6 - capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.425.961,00 (duemilioni quattrocentoventicinquemilanovecentosessantuno e zero centesimi) ed diviso in azioni nominali di Euro 1 (uno) cadauna, aventi tutte pari diritti.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

La maggioranza del capitale sociale può essere posseduta unicamente da soggetti ai quali per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico, nonché da società facenti parte di gruppi a maggioranza di capitale pubblico.

Articolo 7 - azioni sociali

Il possesso delle azioni comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.

Le azioni sono indivisibili; ogni azione da Euro 1 (uno) dà diritto ad un voto.

Art. 8 – obbligazioni

La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma di legge.

Articolo 9 - trasferimento delle azioni

Il socio non può alienare le proprie azioni, o parte di esse, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando il numero delle azioni offerte in vendita, il prezzo convenuto, con le modalità di pagamento, il nominativo e le generalità del soggetto interessato all'acquisto ed allegando in fotocopia l'offerta di acquisto ricevuta, qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sarà considerata priva di ogni effetto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci. I soci potranno esercitare la prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione: in caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettanti ad ogni socio sarà proporzionale a quello da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire a titolo gratuito, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni. Ciascuno dei soci che intenda concedere le proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che l'operazione è stata posta in essere nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

In ogni caso, a pena di inopponibilità alla società, l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitano la piena disponibilità, potrà aver luogo soltanto se la maggioranza delle azioni rimarrà ai soci nella proporzione prevista dall'articolo 6 comma 3° del presente Statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A.R., ed indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della società ed ai soci presso il domicilio risultante dal Libro dei soci.

Articolo 10- maggioranza di capitale pubblico

Le condizioni poste dall'ultimo comma del precedente articolo 5 6 dovrà venire rispettata anche nel caso di aumento di capitale sociale.

TITOLO II – RECESSO

Articolo 11 – diritto di recesso

Il socio ha diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge. Non rappresentano motivi di recesso per i soci che non hanno concorso alla approvazione delle relative deliberazioni la proroga del termine nonché l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA

Articolo 12 - deliberazioni

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13 - convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

Le assemblee ordinarie e straordinarie della società potranno validamente svolgersi con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti fra loro, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile, (ultimo comma), qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione della assemblea può essere fatta, ai sensi dell'art. 2366, comma 3°, del codice civile, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi

che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non presenti. La convocazione della assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo quando sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Articolo 14 - presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dalla persona che ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 23, in difetto di che l'Assemblea eleggerà il suo Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dalla assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 15 – intervento in assemblea

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. In tal caso chi avrà espresso il voto con questa modalità si intenderà intervenuto in assemblea. Il voto e l'intervento saranno considerati validi solo nel caso in cui il voto pervenga prima dell'ora di apertura dei lavori.

Articolo 16 – rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri, anche non soci, osservando il disposto dell'art. 2372 C.C.. Ciascun intervenuto non può comunque rappresentare più di due soci.

Articolo 17 - maggioranze

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente o rappresentato.

Articolo 18 - verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 - nomina e cessazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di tre ad un massimo di sette; il numero effettivo dei membri è determinato dalla Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori, anche non soci, che durano in carica tre anni e comunque fino alla approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Consiglio, salvo la diversa unanime deliberazione della assemblea, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Gli Amministratori, nominati ai sensi del presente articolo, hanno assoluta uguaglianza di poteri e costituiscono un corpo collegiale unico.

La cessazione dall'ufficio di amministratore e la sua sostituzione è regolata dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 20 - rimborso spese

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese fiscalmente documentate in ragione del loro ufficio ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per gestione ordinaria e straordinaria della Società, nulla escluso o eccettuato, ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

Articolo 22 - Presidente

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto di nomina, elegge il Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti.

Articolo 23 – Vice-Presidente e segretario del Consiglio

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di assenza od impedimento, nonché un Segretario, anche scelto fra persone estranee al Consiglio.

Articolo 24 – copie ed estratti degli atti sociali

Il Presidente ed il Vice-Presidente possono, disgiuntamente tra di loro, rilasciare copia ed estratti di atti sociali convalidandoli con la loro firma agli effetti di legge.

Articolo 25 - amministratore delegato, direttori e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione delega ad uno dei suoi membri, scelto tra coloro che sono stati eletti su designazione dei soci diversi da quelli indicati all'articolo 6, comma 3° del presente Statuto, i poteri previsti dall'articolo 21, ad eccezione di quelli al Consiglio riservati dalla legge e dei seguenti:

- a) stipulare contratti, anche preliminari di compravendita, di affitto e di locazione anche finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;
- b) stipulare contratti di Conto Corrente con Istituti di credito;
- c) chiedere ad Istituti di credito ed in genere a terzi la concessione di mutui e di affidamenti con qualsiasi modalità di utilizzo;
- d) concedere a chiunque fidejussioni, avalli e garanzie personali o reali; rinunciare a tali garanzie concesse da terzi alla Società;
- e) promuovere o resistere ad azioni giudiziarie di qualsiasi genere e di fronte a qualsiasi giudice, salvo tutte quelle necessarie per assicurare il recupero dei crediti esigibili verso clienti della Società;
- f) obbligare la società in qualsiasi forma e nei confronti di chiunque per un importo superiore alla metà del capitale sociale versato.

In occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato dovrà riferire, anche verbalmente, sull'andamento e sui fatti più significativi della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare direttori, anche generali, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinate categorie di atti, anche con facoltà di delega.

In particolare:

- all'Amministratore Delegato, oltre alle altre specifiche mansioni attribuite nelle deleghe e nel mandato, è affidata ed incombe la piena ed assoluta responsabilità della gestione e del funzionamento delle attività cui è preposto, anche per quanto è previsto e prescritto dalle norme amministrative, sanitarie, igieniche, antinfortunistiche, giuslavoristiche ed in genere dalle norme vigenti che regolano o sono connesse allo svolgimento della attività nonché dalle norme che regolano l'attività commerciale della società ed in particolare la disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione; a lui soltanto, pertanto, incombono gli obblighi e gli oneri relativi al rispetto delle norme di cui sopra;
- agli amministratori procuratori con pieni poteri di gestione, ai Direttori Generali, ai Direttori di Unità Operative, ai Direttori in genere, ai mandatari alla gestione e loro institori, oltre alle altre specifiche deleghe e mansioni loro attribuite è affidata ed incombe la piena ed assoluta responsabilità della gestione e del funzionamento delle attività a cui sono preposti, anche per quanto è previsto e prescritto dalle norme amministrative, sanitarie, igieniche, antinfortunistiche, giuslavoristiche ed in genere dalle norme vigenti che regolano o sono connesse allo svolgimento della attività nonché dalle norme che regolano l'attività commerciale della società ed in particolare la disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione; ad essi soltanto, pertanto, incombono gli obblighi e gli oneri relativi al rispetto delle norme di cui sopra;

I suddetti amministratori, Direttori Generali, Direttori di Unità Operative, Direttori in genere e mandatari-institori sono investiti di tali obblighi e responsabilità per effetto della nomina e della relativa accettazione, anche tacita e, ove l'entità delle loro occupazioni lo richieda, possono delegare, in tutto o in parte, le suddette incombenze a loro collaboratori; la delega e la scelta, che saranno effettuate sotto l'esclusiva loro responsabilità, varranno solo se il delegato accetta espressamente per iscritto tutti gli obblighi e la responsabilità.

Per tutti questi atti ed operazioni, pertanto, i detti organi e gli eventuali sostituti assumono tutte le responsabilità anche penali verso le pubbliche autorità e i terzi.

Articolo 26 – rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche in giudizio di revocazione e cassazione, spetta, nei limiti dei poteri loro conferiti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale può altresì essere attribuita ad altri amministratori e a procuratori con riferimento ai poteri loro conferiti.

Articolo 27 - convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, nella sede sociale ed anche altrove con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione del Consiglio può essere richiesta dall'Amministratore Delegato e da un terzo dei Consiglieri in carica; la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 28 - deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli amministratori le deliberazioni concernenti:

- a) la compravendita e al stipula dei contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni immobili, beni mobili registrati ed aziende;
- b) il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie su beni sociali;
- c) l'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e l'assunzione di personale dipendente con la qualifica di dirigente.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri

intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 29 - verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 - Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre Sindaci effettivi e due Supplenti; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplenti saranno nominati su designazione dei soci di cui all'articolo 6, comma 3°, del presente Statuto; il Presidente del Collegio ed un sindaco Supplente saranno nominati su designazione degli altri soci.

Tutti membri effettivi e supplenti del Collegio dovranno essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. del Codice Civile. I soci possono in ogni momento affidare il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, scelti tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

I Sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità e delle legittimazione degli intervenuti, la discussione e l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Articolo 31 - controllo legale

Sussistendone gli obblighi di Legge, o qualora ritenuto opportuno, il Controllo Legale dei conti può essere attribuito ad una società di Revisione o ad un Revisore contabile, scelto fra le società di revisione o i revisori iscritti nell'Apposito Albo.

La nomina dell'organo di controllo dei conti viene effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci su indicazione dell'organo amministrativo.

L'organo di controllo nominato per l'esercizio del controllo legale dei conti della società potrà ricevere non più di due incarichi consecutivi, oltre il primo, ed ogni incarico avrà la durata massima di tre esercizi sociali o frazioni di esso.

La nomina, il funzionamento ed i poteri di controllo attribuiti al Revisore o alla società di Revisione avverrà nel rispetto delle norme dettate dal codice civile in materia di controllo legale dei conti previsto per le società per Azioni.

In assenza della nomina del Revisore o della Società di Revisione, il controllo legale dei conti sarà svolto dal Collegio Sindacale.

Indipendentemente dalla nomina di un Revisore o di una Società di Revisione per il controllo legale dei conti, l'Assemblea dei Soci potrà nominare una Società di Revisione scelta fra le società iscritte nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, per la certificazione del Bilancio e dei documenti allegati. L'incarico avrà durata di tre anni rinnovabile per non più di una volta.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 32 - esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio dell'esercizio osservate le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 33 - destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale saranno ripartiti tra i soci secondo le loro quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'assemblea da assumere con la maggioranza dei due terzi del capitale.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO

Articolo 34 - scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed osservate le disposizioni di legge.

Articolo 35 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria dovrà essere deliberata dai soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 36 - rinvio

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni ed alle eventuali leggi speciali vigenti in materia.